

## **INFORMATIVA AI DIPENDENTI ASSUNTI DAL 17.09.2021 (Art. 4, dell'Accordo del 16/09/2021)**

Gentile dipendente,

la previdenza complementare, disciplinata dal D.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, rappresenta il secondo pilastro del sistema pensionistico il cui scopo è quello di integrare la previdenza di base obbligatoria o di primo pilastro. Essa ha come obiettivo quello di concorrere ad assicurare al lavoratore, per il futuro, un livello adeguato di tutela pensionistica, insieme alle prestazioni garantite dal sistema pubblico di base.

La previdenza complementare è basata su un sistema di forme pensionistiche incaricate di raccogliere il risparmio previdenziale mediante il quale, al termine della vita lavorativa, si potrà beneficiare di una pensione integrativa.

La posizione individuale del lavoratore risulta costituita dai contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alla forma pensionistica complementare e dai rendimenti ottenuti, al netto dei costi, attraverso l'investimento sui mercati finanziari dei contributi stessi. Essa è ovviamente collegata, oltre che all'ammontare dei contributi versati e dei rendimenti ottenuti, alla durata del periodo di versamento.

**Il 16 settembre 2021 è stato siglato un accordo tra ARAN e OO.SS sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore.**

Nel suo contratto di lavoro è previsto il Fondo di previdenza complementare denominato **Perseo Sirio** che prevede, a fronte di un contributo obbligatorio a carico del lavoratore pari al 1% (il lavoratore ha la facoltà di aumentare la percentuale a proprio carico) della retribuzione lorda utile al Tfr, oltre agli accantonamenti del Tfr maturati dopo l'adesione, un contributo della sua Amministrazione pari all'1%, anch'esso calcolato sulla stessa base retributiva succitata

L'Amministrazione è tenuta ad informare, all'atto della firma del contratto individuale di assunzione, che è prevista la possibilità di aderire al Fondo di previdenza complementare denominato Perseo Sirio mediante il silenzio assenso con il quale si è iscritti, decorso il termine di sei mesi, in assenza di espressa manifestazione di volontà di non adesione.

Il dipendente, entro sei mesi della presente comunicazione, ha l'opportunità di informarsi sul Fondo consultando la sezione dedicata sul sito di Perseo Sirio al seguente link <https://neoassunti.fondoperseosirio.it/> e decidere di aderire o di non aderire al Fondo di categoria.

L'adesione può avvenire mediante una esplicita manifestazione di volontà seguendo le indicazioni fornite nella sezione dedicata all'adesione sul sito del Fondo al predetto seguente link <https://neoassunti.fondoperseosirio.it/> o mediante il silenzio assenso.

In quest'ultimo caso, qualora durante il periodo di sei mesi successivi alla data di assunzione, il lavoratore non esprime alcuna volontà è iscritto automaticamente al Fondo Perseo Sirio a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei predetti sei mesi che verrà comunicata al Fondo dall'Amministrazione. Il Fondo provvederà ad informare il dipendente e comunicherà che dalla data della predetta comunicazione avrà a disposizione ulteriori 30 giorni per poter recedere dall'adesione "silente", senza costi e senza dovere indicare il motivo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, compilando apposita modulistica che lo stesso Fondo rende disponibile sul proprio sito.

**Il lavoratore che non vuole iscriversi al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio deve manifestare la propria volontà di non adesione compilando l'apposito modulo entro sei mesi dalla data di assunzione (allegato alla presente informativa)**